



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

OBBLIGATORIO PER IL GIUDICE ESAMINARE LE SOLE QUESTIONI DEDOTTE DALLE PARTI CONSIDERATE RILEVANTI AI FINI DELLA DECISIONE CONCRETAMENTE ADOTTATA

- Sentenza del 07/01/2025, n. 34 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia

Composizione

- Pres. Targetti
- Rel. Monfredi

140 PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - 039 ORDINE DELLE
QUESTIONI - IN GENERE - SENTENZA - DELIBERAZIONE (DELLA) -
IN GENERE

Processo tributario – Sentenza – Obbligo di disamina di tutte le questioni sollevate dalle parti – Insussistenza.

Massima

Il giudice tributario, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i principi di cui all'art. 118 disp. att. cod. proc. civ., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole deduzioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. (In motivazione la Corte ha ulteriormente affermato che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come "omesse", per effetto di "*error in procedendo*", ben potendo esse risultare semplicemente assorbite, ovvero superate, per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato).

Rif. Normativi

- Disp. att. Cod. Proc. Civ., art. 118

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

- D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 35

Conformità

- Cass. civ., sez. 3, ord. n. 26214 del 06/09/2022
- Cass. civ., sez. 5, ord. n. 363 del 09/01/2019
- Cass. civ., sez. 5, ord. n. 11458 del 11/05/2018

Anno pubb.

- 2025